

**REGOLAMENTO (CE) N. 2140/96 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1996

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96<sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei

quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93<sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(9)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(11)</sup>;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(11)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1996.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1997 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---